



ORDINANZA N. 409/2025/ATS-VET

del 15 ottobre 2025

ORDINANZA ISTITUZIONE ZONA DI SORVEGLIANZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia in merito alla conferma del Centro di Referenza Nazionale – Influenza Aviaria (CRN-IA) della positività a H5 HPAI - nell’allevamento di tacchini da carne codice identificativo **040VR517**, sito nel Comune di **Isola della Scala (VR)**;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all’articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km intorno all’allevamento sede di focolaio 040 VR 517, per le parti di territorio di competenza di ATS Val Padana, nonché di definire le misure di applicazione in tale zona ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- L’istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

- ✓ **Castel D’ario**
- ✓ **Castelbelforte**
- ✓ **Roverbella**
- ✓ **San Giorgio Bigarello**

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato.

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:
 - a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - g) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
 - i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
 - j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Mantova.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente

Il Direttore
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi

Allegati: 040 VR 517 Mappa
040 VR 517 Elenco Allevamenti in ZP e ZS